

Circolari Speciali

**DECRETO
MILLEPROROGHE
CONVERTITO IN LEGGE**

È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 28.02.2017, n. 49 la L. 27.02.2017, n. 19 di conversione del D.L. 30.12.2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini", in vigore dal 1.03.2017. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel [decreto, coordinato con la legge di conversione](#).

IMPOSTE E TASSE

Opzione regime agevolato lavoratori impatriati

[Art. 3, c. 3-novies](#)

- È prorogato dal 30.06.2016 al **30.04.2017** il termine per l'esercizio dell'opzione a favore dei soggetti (in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1 L. 238/2010) che non l'hanno già esercitata, trasferiti in Italia entro il 31.12.2015, per il regime agevolato di cui all'art. 16 D. Lgs. 147/2015, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati per spese veterinarie

[Art. 7, c. 3-bis](#)

- I termini vigenti previsti a carico dei **veterinari** iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria (al fine della dichiarazione precompilata) dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1.01.2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 16.09.2016, sono prorogati al **28.02 dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese.

Detrazione ai fini Irpef del 50% dell'Iva per acquisto di immobili residenziali

[Art. 9, c. 9-octies](#)

- Ai fini Irpef, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, effettuato **entro il 31.12.2017** (anziché 31.12.2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
- La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

Sistema di riscossione spontanea degli enti locali

[Art. 13, c. 4](#)

- È prorogata al **1.10.2017** l'applicazione delle norme che:
 - dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI;
 - prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l'utilizzo dell'F24. Inoltre, dal 1.10.2017 il versamento di tutte le entrate riscosse dal gestore del servizio consente l'acquisizione da parte degli enti locali degli importi riscossi nel medesimo giorno del pagamento.
- Le nuove norme non si applicano ai versamenti effettuati al nuovo ente incaricato della riscossione nazionale, ovvero l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Modelli Intrastat

[Art. 13, cc. 4ter-4quinquies](#)

- Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli **acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute** da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dalle disposizioni previgenti alle modifiche del D.L. 193/2016 (che avrebbe eliminato tale obbligo di invio), **sono prorogati al 31.12.2017**.
- Dal periodo di imposta 2018, i contribuenti presentano, **anche per finalità statistiche**, in via telematica all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle **cessioni e degli acquisti** intracomunitari, **resi nei confronti di soggetti passivi** stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi **ricevuti (sono stati esclusi gli elenchi relativi alle prestazioni di servizi, rese e ricevute)**.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (da emanare entro 90 giorni dal 1.03.2017 e con effetti dal 1.01.2018), sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Abrogazione comunicazione dei beni assegnati ai soci e dei finanziamenti

[Art. 13, c. 4-sexies](#)

- È abrogato l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai beni concessi in godimento al socio o al familiare dell'imprenditore e dei finanziamenti nonché l'utilizzo di tale comunicazione per effettuare controlli sistematici della posizione delle persone fisiche.

Informazioni relative ad acquisti da soggetti extra Ue

[Art. 13, c. 4-septies](#)

- Sono abrogati i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale.

Locazioni a canone concordato

[Art. 13, c. 4-octies](#)

- È abrogato, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, l'obbligo per il locatore, di indicare nella dichiarazione dei redditi gli **estremi di registrazione del contratto** di locazione nonché quelli della **denuncia dell'immobile** ai fini dell'applicazione dell'ICI/IMU per fruire dei benefici (riduzione del 30% del reddito imponibile) per gli affitti a canone concordato.
- La novità è applicabile dal 2017 e quindi nel modello Redditi 2018.

Bilanci intermediari finanziari

[Art. 13, c. 6-quinquiesdecies](#)

- Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ed i confidi iscritti nella relativa sezione, vigenti alla data del 4.09.2010, che possono continuare ad applicare, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31.12.2016 e al 31.12.2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS.

Comunicazione dei dati relativi alle fatture

[Art. 14-ter](#)

- Per il primo anno di applicazione (periodo di imposta 2017) delle disposizioni relative alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, così come modificate dal D.L. 193/2016, le comunicazioni possono essere effettuate per il 1° semestre **entro il 18.09.2017** e per il 2° semestre **entro il mese di febbraio 2018**.
- Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. nei termini ordinari di cui all'art. 21bis D.L. 78/2010 (31.05.2017, 18.09.2017, 30.11.2017, 28.02.2018).

Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute

[Art. 14-quater](#)

- È prorogata al **1.11.2017** (dal 1.03.2017) la decorrenza della lotteria nazionale, attuata in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

COORDINAMENTO DISCIPLINA IRES E IRAP CON D. LGS. 139/2015

Proroga termine presentazione delle dichiarazioni dei redditi

[Art. 13-bis, c. 1](#)

- Per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile, relativamente al periodo d'imposta nel quale sono dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap è **prorogato di 15 giorni** al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 139/2015, e delle relative disposizioni di coordinamento fiscale.

Rilevanza dei criteri civilistici (principio della “derivazione rafforzata”)

[Art. 13-bis, c. 2, lett. a\) n. 1\)](#)

- Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i **soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile**, valgono, anche in deroga alle disposizioni del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

Disposizioni di coordinamento

[Art. 13-bis, c. 2, lett. a\), n. 2\)](#)

- Ai fini della determinazione del reddito complessivo, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ministeriali emanate in attuazione dell'art. 1, c. 60 L. 244/2007 e dell'art. 4, c. 7-quater D. Lgs. 38/2005 per evitare situazioni di doppia deduzione (o nessuna deduzione) di componenti negativi ovvero doppia tassazione (o nessuna tassazione) di componenti positivi e di continuità dei valori con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

Risultato operativo lordo (ROL)

[Art. 13-bis, c. 2, lett. b\)](#)

- Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell'art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui al n. 10), lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio, **nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda**.

Deduzione spese relative a più esercizi

[Art. 13-bis, c. 2, lett. c\)](#)

- È stata abrogata la disposizione di cui all'art. 108 Tuir, che prevedeva la deduzione delle spese relative a studi e ricerche e delle spese di pubblicità e di propaganda nell'esercizio di sostenimento ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il 4°.
- Le spese relative a più esercizi sono ora deducibili **nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio**.

Deduzione dei costi previa imputazione al C.E.

[Art. 13-bis, c. 2, lett. d\)](#)

- Le spese e gli altri componenti negativi **non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico** relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa.

Tasso di cambio valute estere

[Art. 13-bis, c. 2, lett. e\)](#)

- Ai sensi dell'art. 110, c. 9 Tuir, il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
- Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.**

Strumenti finanziari derivati

[Art. 13-bis, c. 2,
lett. f\)](#)

- È **abrogata la definizione di operazioni fuori bilancio** per sostituirla con strumenti finanziari derivati. Pertanto, alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati in corso alla data di chiusura dell'esercizio.
- In deroga alle disposizioni dell'art. 112, c. 3 Tuir relative alla determinazione dei relativi componenti negativi, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, **nonché per i soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile**, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di **tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali**.
- Lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.

Base imponibile Irap

[Art. 13-bis, c. 3](#)

- Per le società e gli enti di cui all'art. 87, c. 1, lett. a) e b) Tuir, non esercenti attività finanziaria o assicurativa, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13) e **dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda**, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Componenti positivi e negativi di reddito

[Art. 13-bis, c. 4](#)

- Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c. deve essere inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Efficacia delle nuove disposizioni

[Art. 13-bis, cc. 5, 6, 8](#)

- Le disposizioni di raccordo con le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015**.
- Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015.
- In deroga:
 - a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, in essere nell'esercizio in corso al 31.12.2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;
 - b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31.12.2015, si applicano le disposizioni previste in precedenza per le operazioni fuori bilancio.
- Tali disposizioni si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.
- Le disposizioni si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili (art. 12, c. 3 D. Lgs. 139/2015) e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

Primo esercizio di applicazione dei nuovi principi contabili

[Art. 13-bis, cc. 7, 8](#)

- Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili aggiornati ai sensi del D. Lgs. 139/2015:
 - a) le disposizioni di deduzione dei componenti negativi previa imputazione nel C.E. (art. 109, c. 4 Tuir) si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;
 - b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile Irap se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c. rilevanti ai medesimi fini;
 - c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
 - d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del Tuir, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
 - e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.
- Le disposizioni si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili (art. 12, c. 3 D. Lgs. 139/2015) e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

Spese relative a più esercizi per soggetti las

[Art. 13-bis, c. 9](#)

- Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (ad esempio: società quotate, istituti di credito, ecc.), le spese relative a più esercizi diverse dalle spese relative a studi e ricerche e dalle spese di pubblicità e propaganda, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, rimangono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei 4 successivi (testo previgente dell'art. 108, c. 3 Tuir) in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31.12.2015.

Ulteriori norme di coordinamento

[Art. 13-bis, cc. 10, 11](#)

- Il Ministro dell'Economia provvede, ove necessario, entro 150 giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'Ires e dell'Irap.
- Con decreto del Ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dal 1.03.2017, sono adottate le disposizioni di revisione del D.M. Economia 14.03.2012, recante disposizioni di attuazione dell'Aiuto alla crescita economica (Ace), al fine di coordinare la normativa per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali.

DIRITTO DEL LAVORO

Integrazione salariale straordinaria per crisi industriale

[Art. 3, c. 1, lett. a\)](#)

- Sono state stanziare le risorse per concedere anche per il 2017 l'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro.

Registri lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici

[Art. 3, c. 2](#)

- È prorogato fino al 12.10.2017 il termine di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Integrazione salariale straordinaria a movimenti politici

[Art. 3, c. 2-bis](#)

- Il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in favore dei lavoratori di movimenti e partiti politici e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali può essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili.

Abilitazione all'utilizzo di macchine agricole

[Art. 3, c. 2-ter](#)

- Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, con individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, è differito al 31.12.2017.
- Entro 12 mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A all'accordo 22.02.2012.

Pagamenti delle pensioni

[Art. 3, c. 3](#)

- È stata introdotta a regime la disposizione, in tema di procedure e tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'Inail, che prevede siano posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il **mese di gennaio** in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.
- A decorrere dall'anno 2018 (anziché 2017), detti pagamenti saranno effettuati il 2° giorno bancabile di ciascun mese.

Comunicazione statistica degli infortuni

[Art. 3, c. 3-bis](#)

- L'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di 12 mesi (anziché 6 mesi) dall'adozione del decreto con cui sono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP (D.M. 183/2016 operativo dal 12.10.2016), quindi dal 12.10.2017.

Assunzioni obbligatorie

[Art. 3, c. 3-ter](#)

- È **prorogata al 2018** (anziché 2017) l'abrogazione della disposizione che prevede per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assunzione obbligatoria della quota di riserva solo in caso di nuove assunzioni.

Tenuta del Libro unico presso il Ministero del Lavoro

[Art. 3, c. 3-quater](#)

- È **prorogata al 2018** (anziché 2017) la tenuta del libro unico del lavoro, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro.

Prestazioni malati di mesotelioma

[Art. 3, c. 3-quinquies](#)

- Le prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015 e dell'anno 2016 possono essere erogate agli eredi, nella misura fissata dal D.M. Lavoro 4.09.2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro il **31.03.2017**.

Conguaglio rivalutazione pensioni per l'anno 2014

[Art. 3, c. 3-sexies](#)

- Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1.01.2015, le operazioni di conguaglio, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle **pensioni per l'anno 2017**, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

Indennità di disoccupazione Gestione Separata Inps

[Art. 3, c. 3-octies](#)

- Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, le relative disposizioni sono **prorogate fino al 30.06.2017**, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere **dal 1.01.2017 e sino al 30.06.2017**, nel limite delle risorse stanziare.

Cassa Integrazione guadagni in deroga settore pesca

[Art. 13, c. 6-undecies](#)

- Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, è destinata una somma fino a 17 milioni di euro.

AGEVOLAZIONI

Tracciabilità delle vendite e delle rese in editoria

[Art. 2, c. 2](#)

- Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'art. 4, c. 1 D.L. 63/2012, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato **al 31.12.2017**.
- Il credito d'imposta previsto per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31.12.2017, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità.

Tariffe agevolate postali per editoria

[Art. 2, c. 4](#)

- Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui all'art. 21, c. 3 D.L. 216/2011, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E D. Interm. 21.10.2010, al fine della determinazione dell'entità dell'agevolazione tariffaria; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto dal D.M. 13.11.2002.

Accisa agevolata produzione di energia

[Art. 13, c. 2](#)

- È prorogato **al 31.12.2017** il termine entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore gli specifici coefficienti necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata.

Proroga di agevolazioni per territori colpiti da eventi calamitosi

[Art. 14, cc. 3, 4, 6,
6bis, 6quater,
12quinquies, 12sexies](#)

- È prorogata **al 31.12.2017**, l'**esclusione** ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente dei sussidi occasionali, **delle erogazioni liberali** o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (allegati 1 e 2 D.L. 189/2016) sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
- Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016, sono **esentate dal pagamento dell'imposta di bollo** per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31.12.2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici. Il termine di sospensione dei pagamenti delle **rate dei mutui e dei finanziamenti** di qualsiasi genere è sospeso **fino al 31.12.2017** limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
- I **redditi dei fabbricati**, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29.05.2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, **non concorrono alla formazione del reddito** imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque **non oltre il 31.12.2017**.
- La medesima proroga al 31.12.2017 è disposta anche per le agevolazioni previste dal D.L. 4/2014 a favore dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19.01.2014, e dal sisma del 20 e 29.05.2012, nonché ai territori colpiti, nel periodo tra il 30.01 e il 18.02.2014, da eccezionali eventi atmosferici.
- Sono prorogate ai periodi di imposta **dal 2015 al 2019** le **esenzioni in materia di imposte sui redditi, Irap e Imu** previste a favore delle imprese, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 D.L. 78/2015, localizzate nella zona franca urbana dell'Emilia.

VARIE

Bilancio annuale enti locali

[Art. 5, cc. 11,
11-septies](#)

- Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017 è differito al **31.03.2017**.
- Per gli enti locali è prorogato al 30.04.2017 il termine per deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a condizione dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Concessioni di commercio su aree pubbliche

[Art. 6, c. 8](#)

- Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data del 1.03.2017 e con scadenza **anteriore al 31.12.2018 è prorogato fino a tale data**.
- Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

Servizi interregionali di trasporto di persone

[Art. 9, c. 2-bis](#)

- Nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario **esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada** e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
- Per servizi automobilistici interregionali di competenza statale, indicati come "servizi di linea" si intendono i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni.

Contributo iscrizione albo autotrasportatori

[Art. 9, c. 5](#)

- È **prorogato al 31.03.2017** il termine per il pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Albi ed elenchi informatici presso il ministero della giustizia

[Art. 10, c. 2-sexies](#)

- È prorogato **fino al 30.06.2017** il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e tenuta, presso i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti.

Card cultura

[Art. 11, c. 2](#)

- È **prorogato al 30.06.2017** il termine per la **registrazione dei giovani** che, avendo compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della card cultura.

Distretti turistici

[Art. 11, c. 3-bis](#)

- È **prorogato al 30.06.2017** il termine entro il quale le regioni devono procedere alla delimitazione dei Distretti turistici.

Sistri

[Art. 12, c. 1](#)

- Al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, è prorogata fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario, e comunque **non oltre il 31.12.2017**, l'applicazione degli adempimenti e degli obblighi di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193D. Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 205/2010, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli artt. 260-bis, cc. da 3 a 9, e 260-ter D. Lgs. 152/2006 non si applicano.

Impianti di produzione di energia termica su edifici nuovi

[Art. 12, c. 2](#)

- Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
 - a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31.05.2012 al 31.12.2013;
 - b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1.01.2014 al **31.12.2017**;
 - c) il 50% quando la richiesta del titolo edilizio è rilasciato dal **1.01.2018**.

Utilizzazioni aree del demanio marittimo per finalità non turistico-ricreative

[Art. 12, c. 2-bis](#)

- Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31.12.2013, sono prorogate fino al termine ultimo del 31.12.2017.

Statuti consorzi di tutela

[Art. 12, c. 2-ter](#)

- È prorogato di 6 mesi (quindi entro il 25.08.2017) il termine entro il quale i consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, cc. 1 e 2 L. 154/2016 (denominazioni di qualità DOP, IGP, IGT ed equilibrio di genere).

Contributo ambientale al Conoe

[Art. 12, c. 2-quater](#)

- Decorre dal **1.07.2017** (anziché dal 1.01.2017) l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE).
- Il relativo contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo, con cadenza trimestrale.

Consulenti finanziari

[Art. 13, c. 5](#)

- È prorogato dal 31.12.2016 fino al trasferimento delle funzioni di vigilanza all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (previsto dall'art. 1, c. 36, L. 208/2015), e comunque non oltre il 31.12.2017, il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31.12.2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Contributo Fondo acquirenti di immobili da costruire

[Art. 13,
c. 6-sexiesdecies](#)

- È prorogato di ulteriori 10 anni il contributo dovuto al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.

Entrata in vigore

[Art. 1, c. 6 L. 19/2017](#)

- Le modifiche apportate al D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe) dalla relativa legge di conversione sono in vigore dal **1.03.2017**.